

Quesiti di natura giuridica

RUP (responsabile unico del progetto) / RdF (responsabile di fase) / punto istruttore

Con la L.P. n. 9/2023 l'ordinamento provinciale si è adeguato alle indicazioni del nuovo Codice in merito alle figure cardine della gestione di tutto il processo di acquisto introducendo nella L.P. n. 2/2016 l'art. 5 ter.

Quindi, per ogni intervento (sia esso riferito a lavori, servizi, forniture e indipendentemente dall'importo) deve essere individuato un RUP: ad esso possono essere affiancati RdF competenti a presidiare una o più fasi del processo.

Laddove il RUP sia sempre identificabile nella figura dirigenziale sono sorte difficoltà operative nella gestione delle attività sulla Piattaforma che richiede l'attività del RUP anche per le fasi di invio della richiesta di offerta / preventivo e per l'apertura delle offerte, oltre che per le fasi di effettivo rilievo esterno (quali l'aggiudicazione / individuazione dell'operatore economico affidatario e per la stipula del contratto), nonché per colloquiare con ANAC la quale esige l'accesso del RUP con SPID.

Si premette, per quanto attiene al funzionamento del sistema, che trattandosi di affidamenti diretti deve essere cura delle amministrazioni nella redazione degli atti di richiesta offerta / preventivo di specificare che, proprio in quanto trattasi di affidamenti diretti, la richiesta inoltrata non è vincolante per l'Amministrazione la quale può anche decidere di non procedere con l'affidamento: ciò per evitare di ingenerare un affidamento tutelabile in capo all'operatore economico. Su questa base si deve quindi ritenere che lo svolgimento delle operazioni prodromiche all'assunzione della decisione a contrarre (che segue l'individuazione dell'operatore economico destinato ad essere affidatario) costituiscono una fase meramente istruttoria e interlocutoria, priva della capacità di impegnare l'Amministrazione verso l'esterno che, quindi, non deve necessariamente essere ascrivibile a un soggetto in grado di manifestare la volontà dell'Amministrazione all'esterno. Da ciò lo sviluppo del processo su Contracta che - come detto sopra - è in corso e che consentirà al soggetto che si accredita in Contracta come "punto istruttore" di svolgere tutta l'istruttoria fino al momento in cui è necessario l'intervento del RUP (con SPID) per procedere con l'interoperabilità con ANAC a richiedere il CIG: quindi, il "punto istruttore" potrà svolgere tutte le fasi istruttorie sino al momento antecedente quella che il sistema chiama "aggiudicazione definitiva" e che potrà essere effettuata solo in esito alla verifica dei requisiti di carattere generale (e se richiesti di carattere speciale).

A questo punto il RUP con il suo SPID dovrà accreditarsi su Contracta e procedere con le attività di richiesta Cig e quelle ulteriori sino alla stipula del contratto.

Le difficoltà che comporta la necessaria presenza del RUP (cosa che - si ribadisce - non dipende solo dal sistema, ma anche da ANAC) si potrebbero risolvere con l'individuazione del responsabile di fase dell'affidamento che diverrebbe in grado di svolgere tutte le funzioni assegnate al RUP. Purtroppo ad oggi ANAC non ha ancora reso operative le relative funzionalità, anche se risulta che ciò avverrà a breve. Quindi, stante la situazione attuale e laddove vi siano oggettive difficoltà di far intervenire il RUP con la costanza e l'impegno necessari a garantire l'ordinario funzionamento della struttura si suggerisce di provvedere alla nomina di un responsabile di fase dell'affidamento con la precisazione che - ai soli fini dell'assolvimento degli obblighi informativi verso ANAC e nelle more del perfezionamento del sistema di ANAC stessa - lo stesso deve accreditarsi come "RUP" in ANAC. Questo consente di superare le difficoltà riscontrate garantendo la piena e celere funzionalità della Struttura in piena aderenza al principio del risultato, senza gravare l'incaricato di compiti esorbitanti dal suo ruolo, posto che il ruolo di RUP viene mantenuto in capo alla figura preordinata (es. Dirigente della Struttura) per tutto ciò che non ha attinenza all'inoltro dei dati ad ANAC tramite la piattaforma. Il tutto in una fase transitoria tesa - come detto - a trovare soluzioni operative che garantiscano il soddisfacimento delle pressanti esigenze di semplificazione e celerità negli adempimenti obbligatori necessari per addivenire alla stipula del contratto, assicurando nel contempo il presidio di tutte le funzioni che competono al RUP di ciascun intervento e al Dirigente di una Struttura.

Costi della Manodopera

Si chiede perché il sistema richiede l'indicazione del costo della manodopera e se tale indicazione è sempre obbligatoria.

Sul punto si richiama l'art. 41 del nuovo Codice (applicabile anche nell'ordinamento provinciale) che impone in ogni caso (senza limitazione alcuna in ragione dell'importo) l'indicazione del costo della manodopera. Su questa disposizione ANAC con il suo bando tipo n. 1/2023 ha precisato che tale indicazione non è necessaria in caso di forniture senza posa in opera e in caso di servizi di natura intellettuale. Quindi, al di là delle tipologie di contratti indicate da ANAC, è sempre obbligatorio quantificare e determinare in via preventiva il costo della manodopera e indicarlo in piattaforma. Laddove l'affidamento si riferisca alle tipologie di contratti indicati (forniture senza posa in opera e servizi di natura intellettuale) non è necessario indicare questo dato: laddove la piattaforma lo esiga come elemento bloccante è possibile valorizzarlo anche con l'indicazione di un valore pari a 0,00 che il sistema accetta.

Requisiti minimi dell'operatore economico

I requisiti di un operatore economico che voglia approcciarsi a una commessa pubblica sono quelli di carattere generale, ossia l'inesistenza delle cause di esclusione descritte dal Codice ai suoi articoli 94 e seguenti, oltre che gli eventuali requisiti di carattere speciale necessari per lo svolgimento di una specifica attività per espressa previsione normativa della disciplina di settore o che sono stati richiesti dalla Stazione appaltante nell'ambito della sua discrezionalità.

Circa i requisiti di accesso alla piattaforma essi sono descritti nel relativo manuale pubblicato sul sito della Provincia al link di seguito indicato:

<https://www.provincia.tn.it/Documenti-e-dati/Documenti-di-supporto/Manuali-per-gli-operatori-economici>

In merito alle ulteriori problematiche sollevate si segnala che:

- in caso di operatore economico senza partita iva ad oggi sono accettati solo i professionisti (è presente sul form di registrazione la spunta "*Spuntare se il Soggetto non è in possesso di Partita Iva (es. Onlus, Associazione, Prestatore d'opera occasionale)*"). Non sono ammessi professionisti esteri;
- è in fase di studio la possibilità di gestire il controllo della firma digitale su codici fiscali di legali rappresentanti riferiti a operatori stranieri;
- è in fase di lavorazione la revisione dell'attuale blocco su alcune casistiche legate alla registrazione di Operatori economici extra UE (es. USA).

Ferma restando la sottoposizione dello specifico affidamento al codice dei Contratti e quindi agli obblighi di digitalizzazione, in caso di ulteriori problematiche si invita a contattare direttamente il gestore del sistema.

Anticipazione dell'apertura delle buste economiche

Il sistema chiede l'inserimento di una data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte (preventivi), ma consente di prevedere la scadenza di detto termine il giorno successivo di invio della richiesta di offerta / preventivo ed è stata già richiesta la possibilità che sia fissato anche lo stesso giorno.

La fissazione del termine per la presentazione delle offerte / preventivi deve essere effettuata tenendo conto della necessaria congruità del termine assegnato: diversamente gli operatori economici interpellati potrebbero trovarsi nell'impossibilità di valutare correttamente la proposta dell'Amministrazione e quindi di presentare un'offerta / preventivo dotata della necessaria serietà. Non c'è all'interno del contesto normativo una disposizione che si occupi di definire quale sia il termine adeguato (la cui richiesta invece è presente nell'art. 92 del Codice), pertanto deve essere la singola Amministrazione aggiudicatrice che, sulla base dell'analisi del caso concreto, definisce quello che è il termine congruo che deve essere assegnato. Fermo questo è pacifico che se si è assegnato un termine non è possibile procedere all'apertura delle offerte prima della relativa scadenza posto che sino a quel momento l'operatore economico potrebbe optare per modificare la propria offerta, sostituirla con un'altra o ritirarla.

Affidamenti di importo inferiore ai 5.000 euro.

Gli affidamenti di importo inferiore ai 5.000 euro hanno creato non poco sgomento su tutto il territorio nazionale: ciò è dovuto sia all'eliminazione dello Smartcig da parte di ANAC che alla presa di posizione della stessa ANAC circa la necessaria attivazione degli stessi tramite la piattaforma certificata.

Su entrambi questi argomenti non è possibile l'intervento della Provincia che, come tutti gli Enti d'Italia, è soggetta al controllo di ANAC e soggiace quindi agli obblighi informativi verso la stessa senza che sia possibile invocare la propria autonomia statutaria. Quindi, posto che è necessario assolvere gli obblighi informativi verso ANAC, che gli stessi sono collegati all'acquisizione del CIG e che il CIG può essere attivato solo attraverso la piattaforma, anche questi micro acquisti devono transitare sulla piattaforma (ovviamente sul presupposto del consolidamento della normativa vigente allo stato attuale).

Fermo questo e proprio in ragione delle difficoltà segnalate da numerosissimi Enti nell'imminenza dell'avvio di questo percorso anche per i micro acquisti, ANAC ha ritenuto di intervenire consentendo transitoriamente (ossia fino al 30 settembre di quest'anno) di acquisire il CIG fuori piattaforma, con accesso diretto al suo sistema (PCP, piattaforma contratti pubblici di ANAC).

Sino a che perdura il sistema transitorio anzidetto è quindi possibile acquisire il CIG fuori Contracta e proseguire l'assolvimento degli obblighi informativi tramite Sicopat: le difficoltà che si sono riscontrate nell'individuare su Sicopat questi affidamenti per concludere l'inserimento dei dati richiesti sono state risolte.

Ci si chiede, se ad oggi, fermo restando quanto detto sopra, sia comunque necessario procedere su Contracta. In merito si richiama quanto già esplicitato con l'informativa di APAC prot. n. 43060 dd. 18/01/2024 pubblicata al seguente link:

<https://contrattipubblici.provincia.tn.it/Normativa/Leggi-regolamenti-e-atti-provinciali>

Si segnala, inoltre, che in merito al contenuto del Comunicato ANAC del 10 gennaio 2024 citata nella medesima informativa con l'espressione "in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD", ANAC abbia inteso far riferimento non solo a condizioni di impossibilità oggettiva di utilizzo delle piattaforme, ma anche, più genericamente, alla presenza di "motivi o circostanze che si frappongono al regolare svolgimento o al conseguimento" dei risultati propri dell'azione amministrativa; circostanze di difficoltà, che nella attuale fase, si ritiene possano coincidere anche con problematiche di natura tecnico-operativa dovute tanto alla necessaria fase di implementazione tecnica delle piattaforme digitali, quanto alla necessità di sviluppare e condividere percorsi formativi e di apprendimento destinati agli utilizzatori delle piattaforme. Come già detto, nel contesto della Provincia di Trento - che a differenza di altri contesti regionali, sta vivendo nell'ambito della completa digitalizzazione del ciclo di vita del contratto, anche il passaggio ad una nuova piattaforma di approvvigionamento (Contracta) con caratteristiche del tutto differenti rispetto al previgente sistema Mercurio - certamente le difficoltà sono riscontrabili oggettivamente. Allo stato attuale quindi, si ritiene che i singoli Enti possano operare prescindendo da Contracta per questa tipologia di micro affidamenti, quanto meno sino al momento in cui il sistema fornirà un percorso maggiormente semplificato (e comunque non oltre il 30 settembre 2024). Rimane ferma la necessità di rendere tracciabile il percorso di formalizzazione anche del micro affidamento.

Resta evidentemente in ogni caso sempre ferma la facoltà per le stazioni appaltanti che volessero condurre in piattaforma anche le procedure infra 5000 euro di procedere in tal senso.

In merito a questi micro affidamenti è sorta anche qualche perplessità circa la forma del contratto. Sul punto si ricorda che la forma del contratto è stabilita dall'art. 18 del Codice cui ogni amministrazione si deve attenere e si veda anche quanto sotto esposto in merito alla tipologia di documento contrattuale accettato dal sistema.

Definizione dell'importo a base di gara

La quantificazione e qualificazione del prodotto / servizio / lavoro richiesto (ossia la definizione concreta della prestazione che sarà dedotta in contratto) costituisce anche in questi affidamenti il tipico compito assegnato in via esclusiva all'Amministrazione aggiudicatrice, così come la definizione dell'importo massimo che intende pagare.

Laddove l'Amministrazione abbia difficoltà a individuare un importo da porre a base dell'affidamento (ad es. perché non sussistono prezziari cui fare riferimento per la tipologia di servizio / prodotto da acquisire) può ricorrere al mercato acquisendo specifiche informazioni sul punto con analisi di mercato condotte con sistemi proporzionali al tipo di acquisto da effettuare e al relativo valore economico e, in caso di valore contenuto, anche ricorrendo all'acquisizione fuori piattaforma di preventivi. Rimane inteso che laddove si tratti di lavori i prezzi devono essere formulati nel rispetto delle norme dettate dalla L.P. n. 26/1993 e quindi con l'utilizzo del prezzario provinciale o, in caso di voce non prevista, mediante la redazione di specifiche analisi dei prezzi.

Si chiede anche cosa si intende con il termine opzioni. A tal proposito si ricorda quanto previsto dall'art. 120 del Codice che disciplina la possibilità di prevedere già in sede di gara / affidamento la modificabilità del contratto inserendo anche opzioni, ossia l'affidamento di prestazioni ulteriori rispetto a quelle già comprese nel contratto sulla base di una scelta riservata all'Amministrazione: il valore di siffatte opzioni deve essere considerato al fine di verificare il valore complessivo del contratto e sulla base dello stesso definire la modalità di scelta del contraente (affidamento diretto / procedura di gara sotto soglia UE / procedura di gara per importi pari o superiori alla soglia UE).

Contributo ANAC

È stato chiesto quando e come l'operatore economico deve provvedere al pagamento del contributo ANAC: trattandosi di iter informatico per affidamenti diretti di importo inferiore ai 140.000 euro per servizi e forniture o ai 150.000 lavori si rammenta che non è dovuto il pagamento di detto contributo a carico degli operatori economici (vedasi delibera ANAC n. 610 di data 19 dicembre 2023).

Quesiti di natura informatica

D. Sulla piattaforma Mercurio avevamo la possibilità di scaricare "istruttoria procedimento" per poter acquisire a protocollo il fascicolo della procedura, c'è un comando analogo in Contracta? Almeno fino a quando non verrà attivata l'interoperabilità con PITRE a tutti.

R. Sì, è possibile procedere alla richiesta di schedulazione del fascicolo di gara utilizzando il comando "Esportazione Fascicolo", all'interno della voce "Funzioni", per gli utenti con ruolo "Responsabile Unico del Procedimento" (R.U.P. PDG), "Punto Ordinante".

D. Tutta la procedura spiegata nello scorso corso è sorpassata?

R. Come indicato sul Focus Contracta pubblicato al link <https://www.provincia.tn.it/Documenti-e-dati/Documenti-di-supporto/Nuove-funzionalita-piattaforma-Contracta-Affidamenti-diretti-semplificati>, l'intervento di evolutiva non ha carattere retroattivo, quindi la nuova funzionalità è disponibile solo per le nuove procedure, create e gestite dal nuovo punto di menu.

Gli affidamenti diretti creati e pubblicati prima del rilascio del 23 febbraio dovranno essere gestiti dalla voce di menu "Procedure di gara", che rimane disponibile, oltretutto per tutte le tipologie diverse dall'affidamento diretto, anche per:

- gli affidamenti diretti eccedenti le soglie previste dall'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 (es. AD2.25 "Affidamento diretto sopra la soglia minima e sotto la soglia comunitaria, generale")
- le "Richieste di preventivo" a più operatori economici (che trovano adempimento nella scheda PCP ANAC P7_2).

D. E' possibile la condivisione del lavoro tra i diversi punti istruttori di una stessa stazione appaltante?
R. Non essendo presente la sezione "riferimenti" solo il creatore ("Compilatore") della procedura e il RUP possono accedere alla procedura. E' già stato chiesto il ripristino della Sezione "Riferimenti" per consentire al Punto istruttore o ad altri soggetti previamente individuati la possibilità di essere inserito quale utente che può accedere alla procedura.

D. Per gli affidamenti diretto caricati prima sopra 40.000 quindi con controlli tramite FVOE 2.0 come si possono fare senza il cig? C'è un modo per averlo prima dell'invio del contratto

R. Per gli affidamenti diretti caricati prima del 13 febbraio (rilascio dell'evolutiva che ha previsto l'anticipazione della richiesta del CIG alla fase precedente l'aggiudicazione) le verifiche, non avendo la possibilità di accesso al FVOE, devono essere effettuate con i canali tradizionali, ossia richiedendo i certificati necessari alle singole Amministrazioni di competenza. Sulle procedure può essere inoltrata al Gestore del sistema la richiesta del CIG "in sanatoria" tramite piattaforma mediante interoperabilità su PCP ANAC.

D. Modelli predisposti da CONTRACTA (contratto e verbale)

R. Nel percorso "Affidamento diretto semplificato" non è obbligatorio l'uso dei modelli predisposti dalla piattaforma: è possibile caricare a sistema un documento formato all'esterno della Piattaforma, fermo che deve essere caricato un documento contrattuale sottoscritto da entrambe le parti (scrittura privata) posto che il sistema non accetta due documenti distinti (scambio di corrispondenza).

D. Quando utilizziamo lo strumento affidamento diretto semplificato come facciamo a capire se stiamo operando su ME-PAT e quindi con alla base il bando di abilitazione?

R. L'utilizzo del MEPAT viene esplicitato mediante la ricerca e selezione delle imprese abilitate al MEPAT (filtro per ricerca tramite "Classi di iscrizione").

D. Le verifiche dei requisiti sono gestite da CONTRACTA? chi e come aggiunge un operatore economico?

R. Contracta non gestisce le verifiche che devono essere svolte tramite accesso al FVOE (ricordando che a norma dell'art. 52 del Codice per gli affidamenti di importo inferiore ai 40.000 euro si procede a verifiche a campione).

Spetta all'operatore economico direttamente iscriversi in Piattaforma, fermo restando l'obbligo della Stazione appaltante di utilizzare gli elenchi per l'individuazione dell'operatore economico con cui contrattare. A tal proposito si ricorda che gli elenchi degli operatori economici della Provincia autonoma di Trento, ("Elenco operatori economici - Lavori Pubblici" ed "Elenco operatori economici - Incarichi Tecnici") di cui all'art 19 della l.p. 2/2016 e ss.mm., al momento non sono integrati in Contracta. Tutti gli operatori economici ivi iscritti sono stati comunque registrati nell'anagrafica della nuova piattaforma al fine di poter essere selezionati per la partecipazione a procedure ad invito.

Le amministrazioni aggiudicatrici sono pertanto ancora tenute, per affidamenti diretti e procedure negoziate, a selezionare gli operatori economici tra quelli iscritti a detti elenchi esterni. A seguire, gli operatori così individuati devono essere invitati alla procedura svolta in Contracta.

D. Buongiorno, in caso di regolarizzazioni di affidamenti avvenuti in via d'urgenza, c'è una funzione su contracta per sistemare questi tipi di affidamento?

R. Per la regolarizzazione è necessaria la riproposizione dell'iter posto che ANAC non consente di acquisire il CIG se non tramite una piattaforma certificata.

D. IVA ESCLUSA si riferisce al prezzo indicato a base d'asta oppure ha impatti anche sul prezzo offerto ?

R. Il riferimento è al prezzo a base di gara (importo presunto appalto): anche l'offerta è da intendersi al netto di IVA, cui andrà assoggettata nel rispetto della normativa di riferimento.

D. Perché avete lasciato l'indicazione sotto e sopra soglia? A che soglia vi riferite?

R. Il riferimento è alla soglia UE.

D. Nel campo fascicolo quale numero inserire? Il numero di classificazione che verrà data in Pi.Tre.?

R. Sì. Oggi tuttavia non è ancora operativa l'integrazione in Pi.Tre: nel momento in cui l'interoperabilità sarà operativa il sistema procederà ad un controllo di esistenza del codice inserito.

D. L'importo presunto di appalto è comprensivo degli oneri di sicurezza?

R. L'importo presunto di appalto è l'importo a base di gara, quindi al netto degli oneri di sicurezza che non sono soggetti a ribasso e devono essere indicati a sistema. A sistema viene anche proposto direttamente il campo "Importo Appalto" che deriva dalla somma dell'importo a base di gara (importo presunto appalto) e gli oneri di sicurezza, le ulteriori somme non soggette a ribasso (dove presenti), e le somme opzioni e ripetizioni (dove presenti).

D. Prima con mercurio si poteva selezionare un metaprodotto e metterlo nel carrello per fare ordine diretto.. adesso non è più possibile? bisogna per forza procedere con questa procedura?

R. Non esiste più questa possibilità poiché non esiste più il catalogo prodotti. L'ordine diretto viene di fatto sostituito dall'affidamento diretto.

D. Se ho bisogno di minuteria e quindi non chiedo un prodotto ho in mano direttamente un preventivo di varie cose.

R. Ferma restando la difficile comprensione del quesito, si evidenzia che è possibile sulla piattaforma prevedere la presentazione di offerte / preventivi riferiti a una o più voci (sezione "Prodotti").

D. Se si tratta di AFFIDAMENTO DIRETTO si potrebbe eliminare dal sistema la data di presentazione offerte visto che la SA ha già in mano il preventivo? Eventualmente lo potrebbe caricare a sistema la SA!

R. No. L'affidamento deve avvenire tramite la Piattaforma e, quindi, anche nel caso in cui i preventivi per il confronto siano stati acquistati fuori piattaforma, è necessario che l'operatore economico individuato come il migliore riproponga la propria offerta / preventivo sulla piattaforma. Nel momento in cui sarà disponibile lo sviluppo che prevede la possibilità di acquisire i preventivi / offerta direttamente in piattaforma su questo tracciato semplificato il percorso sarà concentrato in Piattaforma in un unico iter.

D. Se si compila il CPV, si può inserire anche un CPV a cui la ditta non è iscritta? Non si poteva caricare già il CPV della ditta, avendola inserita all'inizio?

R. In affidamento diretto l'indicazione della CPV è necessaria per assolvere un preciso obbligo informativo verso ANAC (sezione "Informazioni tecniche", campo "Codice identificativo corrispondente al sistema di codifica CPV"). Il sistema non procede al controllo della tipologia di iscrizione dell'operatore economico posto che come indicato in Manuale potranno essere destinatari dell'invito tutti gli Operatori Economici registrati al Sistema compresi quelli iscritti al Mercato elettronico, senza nessuna necessità di conformità tra la CPV indicata e quella per cui l'Impresa è abilitata al MEPAT ("Classi di iscrizione").

D. Differenza tra documenti che vanno inseriti in Atti e Busta Documentazione

R. In "Atti" si devono inserire i documenti di gara (es. richiesta preventivo / offerta; modelli di dichiarazione; documenti tecnici; capitolato; modello di offerta economico ecc.), mentre in "Busta Documentazione" si deve elencare la documentazione che deve essere compilata, sottoscritta e

restituita dall'operatore economico attraverso il caricamento a sistema (che può essere omessa nel caso in cui non si richieda all'operatore economico la produzione di alcun documento).

D. Possiamo accettare dall'operatore economico anche file word e excel firmati digitalmente che in Pi.Tre non vengono considerati conformi.

R. I documenti prodotti devono essere in formato .pdf per garantire la conservazione in Pi.Tre. Rimane inteso che è sempre possibile (trattandosi di affidamento diretto) ricorrere al soccorso istruttorio, ferma l'immodificabilità dell'offerta / preventivo.

D. Nella busta documentazione devo comunque inserire la riga anche per il DGUE, con l'indicazione che il documento richiesto è obbligatorio?

R. Dopo aver salvato il DGUE, la Stazione appaltante può visualizzare l'anteprima in pdf del documento strutturato che l'Operatore Economico dovrà compilare, secondo le personalizzazioni apportate alle sezioni/moduli/commenti dello stesso. Tale documento può essere allegato agli Atti di gara come esempio messo a disposizione dei partecipanti, che comunque dovranno compilare il DGUE a sistema (vd. manuale stazione appaltante "*Configurazione del Documento di Gara UNICO Europeo (DGUE)*"). Rimane fermo che, qualora la stazione appaltante abbia previsto la compilazione del DGUE strutturato, l'operatore economico avrà a disposizione il comando "Compila DGUE" nella Busta Documentazione e sarà obbligato a seguire la procedura guidata predisposta in automatico dal sistema per la generazione, firma del DGUE e caricamento a sistema dello stesso (vd. manuale operatore economico "*Guida alla compilazione del DGUE strutturato*").

D. La lettera di invito inserita in ATTI è poi oggetto di pubblicazione ai fini della trasparenza?

R. La pubblicazione degli atti avviene ad oggi tramite SICOPAT dove deve essere pubblicata la documentazione relativa agli affidamenti diretti: il sistema sarà implementato con una funzionalità, oggi in fase di test, che prevede tramite interoperabilità l'invio automatico in pubblicazione su SICOPAT degli atti.

D. Buongiorno, i documenti firmati digitalmente caricati sulla piattaforma vengono mandati in conservazione?

R. Il sistema non ha un proprio sistema di conservazione a norma dei documenti. Attualmente è in fase di test l'interoperabilità con Pi.Tre per garantire la protocollazione dei documenti e l'inserimento degli stessi nel fascicolo di gara. Gli Enti che saranno integrati con Pi.Tre potranno quindi disporre delle funzionalità proprie di Pi.Tre, per l'invio in conservazione dei documenti.

In attesa dell'integrazione e, in generale, per gli Enti non aderenti a Pi.Tre, è comunque possibile procedere alla richiesta di schedulazione del fascicolo di gara utilizzando il comando "Esportazione Fascicolo", all'interno della voce "Funzioni", quando la gara risulta essere "chiusa", per gli utenti con ruolo "Responsabile Unico del Procedimento" (R.U.P. PDG), "Punto Ordinante".

D. Offerta è solo ribasso percentuale o può anche offrire un prezzo?

R. Il sistema consente di gestire in questo momento solo la modalità di presentazione offerte a "Prezzo", ma sarà adeguato alla possibilità, anche per gli Affidamenti diretti semplificati, di presentare offerta a "Percentuale".

D. Anche il punto istruttore può vedere la documentazione amministrativa e scaricarla? Oppure va chiesto al RUP la trasmissione?

R. Il punto istruttore non può vedere la documentazione amministrativa e scaricarla, né il RUP può trasmetterla. E' già stato chiesto il ripristino della Sezione "Riferimenti" per consentire al Punto istruttore la possibilità di essere inserito quale utente che può accedere alla PdA (Procedura di aggiudicazione).

D. A quando l'interoperabilità con FVOE?

R. Non sono ancora previste date certe per l'integrazione del FVOE, stante le problematiche riscontrate da tutte le piattaforme nazionali. Appena vi saranno informazioni certe sarà data specifica informazione.

D. La differenza del percorso oggi in essere con quello denominato "affidamenti senza negoziazione".

R. Si tratta di una funzione che è stata erroneamente rilasciata sul sistema a seguito dell'aggiornamento del 23 febbraio, ma non si tratta di una voce di menu utilizzabile. Allo stato attuale non è più presente.

Quesiti relativi agli obblighi informativi verso ANAC

D. Luogo istat è la nostra sede o altro?

R. Secondo quanto indicato da ANAC si deve inserire il codice Istat del luogo di esecuzione del contratto

(https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Servizi/ServiziOnline/SIMOG/Guida%20pratica%20SIMOG_ver.1.0_17.11.2020.pdf)

D. A cosa si riferisce la colonna "Somme a Disposizione" del TAB "Prodotti" degli Affidamenti diretti?

R. Si tratta di una informazione che la piattaforma deve inviare obbligatoriamente tramite interoperabilità ad ANAC. Il campo è presente in tutte le schede previste da ANAC e fa riferimento alla sezione del "quadro economico standard".

Secondo quanto indicato da ANAC vi rientrano le imposte e tasse, fra cui l'IVA, e in via generale, ma non esaustiva, quelle definite dall'ex art. 16 del D.P.R. 207/2010 (oggi dall'All.I.7 art. 5 del nuovo Codice per i lavori) che, essendo nato per i lavori pubblici, va adattato con i conseguenti riferimenti per i servizi e le forniture

(https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Servizi/ServiziOnline/SIMOG/Guida%20pratica%20SIMOG_ver.1.0_17.11.2020.pdf)

D. Quindi la determina deve essere adottata senza CIG?

R. In un affidamento diretto l'acquisizione del CIG avviene in un momento anteriore rispetto all'aggiudicazione quando è necessario interagire con ANAC per la richiesta del Cig (momento in cui – su imposizione di ANAC – deve intervenire il RUP con autenticazione tramite Spid), ossia prima di procedere alla decisione formale di affidamento (nel linguaggio della piattaforma "la comunicazione di aggiudicazione") e quindi all'assunzione di provvedimento a contrarre, salvo il caso in cui i provvedimenti programmatori di cui agli artt. 25 e 32 della L.P. n. 23/1990 possano assumere il ruolo di "decisione a contrarre" avendo tutti i contenuti prescritti per tale atto dall'art. 17 del Codice. In tali ultimi casi la determina è assunta a monte dell'affidamento diretto e quindi il CIG sarà inserito nel primo atto successivo all'acquisizione e poi richiamato in ogni atto che segue.

D. A cosa si riferisce il campo "Indirizzo dei documenti di gara" del TAB interoperabilità degli Affidamenti diretti?

R. Si tratta di un campo che la piattaforma deve inviare obbligatoriamente tramite interoperabilità ad ANAC. Il campo è presente in tutte le schede previste da ANAC. La compilazione - ad oggi e fatte salve indicazioni diverse da parte di ANAC tuttora non disponibili - il link da inserire è quello dell'osservatorio dove anche gli atti di un affidamento diretto devono essere pubblicati in esito alla conclusione dello stesso.